



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 28/07/2022

Cod. Ente 10956

ORIGINALE

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA C.C. N. 34 DEL 21/12/2021 - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2022.

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 21:00, nella sede del Comune in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunito il Consiglio Comunale. La seduta è pubblica.

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
FUMAGALLI DAVIDE	SI	
BIFFI GIACOMO	SI	
BARTESELLI PIERLUIGI	SI	
LETTIERI VINCENZO	SI	
ERBA IRENE	SI	
COLOMBO CLARA	SI	
RIGATO MICHELA	SI	
USAI DAVIDE	SI	
BAIONI ALESSANDRA	SI	
BARAGETTI DAVIDE		SI
TRESOLDI IVANO	SI	
ARDEMAGNI KATIA	SI	
GALBIATI DANIELE		SI

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Assiste il Vicesegretario Comunale Reggente Dott. Proietti Filippo Maria, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Lettieri Vincenzo.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Presidente cede la parola all'Assessore al Bilancio-Tributi dott.ssa Colombo Clara, che illustra nel dettaglio il contenuto dell'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA integralmente la delibera di C.C. n. 34 del 21/12/2021 con la quale sono state approvate le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2022, dichiarata immediatamente eseguibile a sensi art. 134, c.4 del d.lgs. 267/2000;

CONSIDERATO l'art. 1, comma 751, della L. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020, in cui è previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

CONSIDERATO che per mero errore materiale è stata riportata l'aliquota del 1,90‰ per la categoria "*Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati, di cui all'art. 1 comma 751 della l. 160/2019*" anziché l'esenzione introdotta ex art. 1, comma 751, della L. 160/2019;

RITENUTO necessario rettificare la predetta deliberazione al fine di procedere correttamente all'applicazione del tributo;

RITENUTO pertanto di eliminare l'errore materiale sopra indicato e provvedere a rettificare il testo interessato come da seguente prospetto:

	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	Unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (con detrazione di euro 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione), di cui all'art. 1 commi 748 e 749 della l. 160/2019	6
2	Abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ex IACP/ARES/ALER)	10,5
3	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui all'art. 1 comma 753 della l. 160/2019	10,5
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, di cui all'art. 1 commi 750 della l.160/2019	1
5	Aree fabbricabili	10,5
6	Terreni	8,6

7	Terreni agricoli di cui all'art. 1 comma 752 della l. 160/2019	8,6
8	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati, di cui all'art.1 comma 751 della l. 160/2019	1,9
9	Aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1 comma 754 della l. 160/2019 per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle soprastanti classificazioni	10,5

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente detta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

RITENUTO di esprimere parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e all'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO di esprimere parere di regolarità contabile favorevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e all'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali», ed in particolare l'art. 42, comma 2;

- il vigente Statuto Comunale;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo Maria Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e all'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo Maria Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e all'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Con voti favorevoli n. 10; Astenuti n. 1 (Sig.ra Ardemagni Katia) espressi da n. 11 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di eliminare l'errore materiale verificatosi e provvedere a rettificare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) già approvate con Deliberazione di C.C. n. 34/2021, sostituendo il testo del

prospetto interessato come segue:

	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	Unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (con detrazione di euro 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione), di cui all'art. 1 commi 748 e 749 della l. 160/2019	6
2	Abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ex IACP/ARES/ALER)	10,5
3	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui all'art. 1 comma 753 della l. 160/2019	10,5
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, di cui all'art. 1 commi 750 della l.160/2019	1
5	Aree fabbricabili	10,5
6	Terreni	8,6
7	Terreni agricoli di cui all'art. 1 comma 752 della l. 160/2019	8,6
8	Aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1 comma 754 della l. 160/2019 per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle soprastanti classificazioni	10,5

3. Di dare atto che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 1° gennaio 2022;
4. Di disporre che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Filippo Maria Proietti - Responsabile del Settore Finanziario;
6. Di dichiarare la presente, con separata votazione: favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Sig.ra Ardemagni Katia), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., per motivazioni di urgenza legate alla predisposizione dei necessari e conseguenti adempimenti.

=====

Allegati: pareri

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

RETTIFICA DELIBERA C.C. N. 34 DEL 21/12/2021 - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2022.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE DEL SETTORE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 27.07.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Filippo Maria PROIETTI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 27.07.2022

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Dott. Filippo Maria PROIETTI



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 28/07/2022

OGGETTO:

**RETTIFICA DELIBERA C.C. N. 34 DEL 21/12/2021 - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2022.**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL VICESEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

Consigliere LETTIERI VINCENZO

DOTT. PROIETTI FILIPPO MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).